

SCADENZARIO 2023

Il presente documento nasce dal gruppo di lavoro tecnico dell'Ancrel composto da: delegati esecutivo: dott.ssa Rosa Ricciardi e Marco Castellani, coordinatore: Michele Tetro, componenti: Aldo Feoli, Filomena Angela Fontanarosa, Gianluigi Guerra, Giuseppe Munafò, Manuela Sodini, Alfio Spinella, Paolo Tarantino, Tommaso Pazzaglini, Samantha Gardin e Valentina Di Biase

Coordinamento Scientifico: Prof. Andrea Ziruolo.

Il documento è aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo del parere.

Organo di revisione

Programma delle attività di revisione per l'anno 2023

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
1. Bilancio preventivo 2023-2025	
<i>1.1. Deliberazione bilancio preventivo 2023-2025 – Termine prorogato</i>	<p>Il 30 aprile 2023 scade il termine per la deliberazione del bilancio preventivo 2023-2025 come stabilito dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (circolare Ministero dell'Interno numero 128/2022).</p> <p>Tutte le indicazioni relative al bilancio e a documenti collegati vanno inserite nel trimestre nel quale l'ente di riferimento approva il bilancio. Si veda anche IV trimestre per il bilancio di previsione 2023-2025.</p>
<i>1.2. Esecutività del bilancio</i>	La deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
<i>1.3. Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge</i>	<p>Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede le modalità o l'ente non provvede entro 50 giorni dalla scadenza del termine, provvede il prefetto (art. 1, co. 1-bis, Legge n. 26/2005 e art. 1 co. 156, Legge 23 dicembre 2005, n. 266).</p> <p>Nel caso di mancata disciplina statutaria, trascorso il termine prorogato per l'approvazione del bilancio di previsione, senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema è nominato dal prefetto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto dall'organo esecutivo, il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.</p>
<i>1.4. Esercizio provvisorio</i>	<p>L'esercizio provvisorio è autorizzato con Legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, co. 1, del TUEL differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.</p> <p>L'art. 163 del TUEL indica i limiti gestionali da rispettare nel caso di esercizio e gestione provvisoria, salvo le deroghe previste per la gestione delle risorse PNRR art. 15 D.L. 77/2021.</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	La gestione provvisoria interviene quando il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre e non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal Decreto di differimento dei termini.
1.5. Tasso d'inflazione programmato	E' previsto al 4,3% per il 2023.
1.6. Termine per deliberare tariffe ed aliquote	Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 modificato dall'art. 27, comma 8, legge n. 448/2001, art. 172, c. 1, lett. c) del Tuel).
1.7. Pubblicazione bilancio su internet nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale (D.P.C.M. 22 settembre 2014)	<p>Il Decreto dà attuazione a quanto disposto dall'art. 29, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 33/2013. Sempre il D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 33, prevede che "le Pubbliche Amministrazioni pubblicano, con cadenza trimestrale ed annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato <i>'indicatore di tempestività dei pagamenti'</i>. La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) ha introdotto l'obbligo di pubblicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti; - Indicatore trimestrale di ritardo dei pagamenti; - stock debito scaduto e non pagato al 31.12; <p>Determinati dalla piattaforma certificazione crediti.</p> <p>La legge 29 dicembre 2021, n. 233 gli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili.</p> <p>Sul sito ancrel.it nell'area riservata è disponibile una check list sugli obblighi di pubblicazione in capo agli enti locali.</p>
1.8. Riapprovazione bilancio di previsione	<p>Con la Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28/03/2022 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 4 del 27/01/2022, il comma 5-bis dell'art. 13 afferma che: <i>"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"</i>.</p> <p>Per effetto della nuova norma, è sufficiente l'adozione della necessaria variazione al bilancio stesso, senza dover procedere alla sua nuova approvazione.</p>
1.9. Allegati al bilancio di previsione	<p>Al bilancio di previsione devono essere allegati i documenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'art. 11, co. 3, del D.Lgs. n. 118/2011; - nell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE

- punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h);
- necessari per l'espressione del parere
- indicazione dei seguenti limiti:
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, co. 3, D.L. 25 giugno 2008);
 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art. 9, co. 28 del D.L. n. 78/2010);
 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai co. 138, 146 e 147 della legge 228/2012;
 - l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'1, co. 460 della legge 232/2016;
 - l'elenco delle entrate spese non ricorrenti.

L'organo di revisione deve verificare che al bilancio siano allegati gli atti e i documenti di cui sopra.

Ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2022;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

Ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE

- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

Necessari per l'espressione del parere:

- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta;
- (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- (se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 di cui al decreto interministeriale, Ministro per la Pubblica amministrazione e dal Ministro dell'Economia;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- (se non contenuto nel DUP, eventuale) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
- (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
- (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all'art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	<p>relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti. <p>e i seguenti documenti messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; - il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006. <p>Gli allegati a/1 e a/2 sono obbligatori solo se al bilancio di previsione è applicato in via presuntiva l'avanzo accantonato e vincolato.</p>
<i>1.10. Trasmissione alla BDAP</i>	<p>Gli Enti Locali ed i loro organismi ed enti strumentali devono trasmettere gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, la nota integrativa ed il parere dell'organo di revisione entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di approvazione del bilancio alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con D.M. MEF (art. 4, co. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) come previsto dall'art. 1, co. 904, della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).</p>
<i>1.11. Vincoli di spesa</i>	<p>Il D.L. n. 124/2019, decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 con l'art. 57, co. 2, ha eliminato tutti i tetti di spesa fissati dal D.L. n. 78/2010 a prescindere dal rispetto dei termini di approvazione del bilancio e del rendiconto.</p> <p>Rimane comunque l'obbligo ai sensi dell'art. 16, co. 26, del D.L. n. 138/2011, per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (vedi schema tipo approvato dal Ministro dell'Interno con decreto in data 23 gennaio 2012) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto, siglato dall'organo di revisione, deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto.</p>
<i>1.12. Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	<p>L'accantonamento al Fondo è effettuato dal 2021 per l'intero importo. È ammessa solo la media semplice ed è utilizzabile la c.d. "regola del +1" vedi FAQ 27/2017 di Arconet.</p> <p>L'articolo 107-bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/2021: «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli Enti Locali possono calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021»</p>
<i>1.13. Contenimento spesa degli organi</i>	<p>Il TUEL, art. 82, fissa i limiti dei compensi. Il quadro normativo di riferimento è stato aggiornato con la Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021), commi da 583 a 587, che ha rivisto le indennità di funzione</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	dei sindaci. Si ricorda che, in attesa di chiarimenti, rimane ancora in vigore art. 1, comma 54, L. 266/2005 inerente la decurtazione del 10%.
2. Pareggio di bilancio	<p>Gli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) in base ai nuovi schemi approvati con il DM 1° agosto 2019 e rettificati con il DM 7/9/2020. Al riguardo nella medesima circolare si precisa che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.</p> <p>Il mancato rispetto dell'equilibrio non è al momento sanzionato.</p>
3. Enti locali dissestati (ART. 259, CO. 1-TER TUEL)	L'organo di revisione negli Enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti, deve trasmettere al Ministero Interno una relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e degli obiettivi raggiunti nell'esercizio 2020, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato all'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi e alla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipate i cui costi incidono sul bilancio dell'ente e l'equilibrio può essere raggiunto entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e, comunque, entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
4. Ricognizione debiti (ART. 7-BIS, CO. 4, D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO DALLA LEGGE 6 GIUGNO 2013, N. 64)	<p>Dal 2022 sono presenti nuove modalità di comunicazione dello stock del debito su AreRGS, le funzionalità di chiusura e di esclusione anche a livello di UO, potranno essere utilizzate, come anche previsto nelle vecchie modalità del sistema PCC, per comunicare rispettivamente la non liquidabilità delle fatture e l'esclusione delle fatture che NON DEVONO concorrere al calcolo dei tempi di pagamento e ritardo e a determinare lo stock del debito (ad esempio le fatture di competenza della UO dedicata all'Organo Straordinario di Liquidazione). Rimane in capo alle singole PA la verifica delle registrazioni dei pagamenti avvenute automaticamente sul sistema PCC e l'eventuale integrazione dei dati mancanti.</p> <p>Con variazione di bilancio di giunta da assumersi entro il 28 febbraio 2023 gli enti che non rispettano i target previsti dalla norma devono stanziare l'apposito accantonamento della missione 20, programma 3 del bilancio secondo la progressione prevista dal comma 859 e seguenti della legge di bilancio per il 2019.</p> <p>Inoltre, nel corso dell'esercizio, l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	<p>risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.</p> <p>La legge 29 dicembre 2021, n. 233 consente agli enti, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali, PCC, relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.</p>
5. Variazioni di bilancio	<p>Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio devono essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno. Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio possono essere deliberate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, debitamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza entro i successivi 60 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Oltre il 30 novembre ma entro il 31 dicembre possono essere fatte le variazioni di cui all'articolo 175, comma 3 del TUEL.</p> <p>Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti PNRR (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).</p> <p>Per chiarimenti rif. FAQ Arconet numero 48.</p>
8. Piano delle performance	<p>Per gli enti con più di 50 dipendenti, il Piano delle Performance confluisce nel PIAO così come previsto dal DPR 81/2022 secondo le modalità previste dallo "Schema tipo" allegato al DM 24 giugno 2022.</p> <p>Per gli enti con meno di 50 dipendenti il DM 24 giugno 2022 prevede la predisposizione del PIAO "semplificato" pertanto il Piano delle performance verrà predisposto secondo le modalità previste dal d.lgs. 150/09 ed approvato entro 30gg dall'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Sebbene, le indicazioni contenute nel "Piano tipo" non prevedano l'obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo deliberazione n. 73/2022 della Corte dei Conti Sezione Regionale per il Veneto che afferma "L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE

dall'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]", si suggerisce, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti/Responsabili/Dipendenti, di procedere ugualmente alla predisposizione dei contenuti della presente sottosezione (riferimento Quaderno Anci Piao).

Tale ambito programmatico va predisposto secondo le indicazioni di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009. Esso è finalizzato alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo. La sottosezione si può costruire, a titolo esemplificativo ed in linea con lo schema di PIAO tipo di cui al DM 24 giugno 2022, rispondendo alle seguenti domande:

- a) Cosa prevediamo di fare per favorire l'attuazione della strategia? (Obiettivo)
- b) Chi risponderà dell'obiettivo (dirigente/posizione responsabile)?
- c) A chi è rivolto (stakeholder)?
- d) Quali unità organizzative dell'ente e/o quali soggetti esterni contribuiranno a raggiungerlo (contributor)?
- e) Entro quando intendiamo raggiungere l'obiettivo?
- f) Come misuriamo il raggiungimento dell'obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di efficienza)?
- g) Da dove partiamo (baseline)?
- h) Qual è il traguardo atteso (target)?
- i) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

Tra le dimensioni oggetto di programmazione, si possono identificare le seguenti:

- obiettivi di semplificazione (coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionale in materia in vigore);
- obiettivi di digitalizzazione;
- obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza;
- obiettivi correlati alla qualità dei procedimenti e dei servizi

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	<ul style="list-style-type: none"> • obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione; • obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere. <p>Gli obiettivi specifici non devono essere genericamente riferiti all'amministrazione, ma vanno specificamente programmati in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico.</p> <p>Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775).</p>
9. Tassi di assenza e costo del personale a tempo non indeterminato (ARTT. 16 E 17 D.LGS. N. 33/2013)	<p>Le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare trimestralmente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013); b. i dati relativi al costo complessivo del personale non a tempo indeterminato articolato per aree professionali
10. Censimento degli immobili	<p>Gli Enti Locali tenuti alla programmazione triennale devono effettuare un censimento degli immobili.</p> <p>Ogni anno di cui sopra dovranno essere comunicati al Ministero dell'Economia, tramite l'applicativo "Immobili" sul sito web del portale del Tesoro.</p>
11. Strategia di valorizzazione del capitale umano, strumenti e obiettivi di reclutamento di nuove risorse e valorizzazione delle risorse interne, digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi, azioni positive per la pari opportunità.	<p>Ai sensi e per gli effetti del DL n. 80/2021 ed a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto milleproroghe 2022", le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con più di 50 dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, entro il 31 Luglio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere b), c), e), f), g) il PIAO accoglie in apposita sezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	<p>di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale (Art. 6, comma 2 lettera b);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali (Art. 6, comma 2 lettera c) – <u>(Il parere dell'organo di revisione è obbligatorio solo per il piano del fabbisogno triennale del personale e non sul PIAO nel suo complesso. Si veda verbale 14/12/2022 di Arconet circa il rapporto tra PIAO, DUP e PEG);</u> • L'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati (Art. 6, comma 2 lettera e); • Le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità (Art. 6, comma 2 lettera f); • Le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi (Art. 6, comma 2 lettera g); <p>Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775).</p>
12. Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza – PTCPT	<p>Per i soli enti che approvano il PIAO, <u>il PTPCT confluisce nella sezione 2.3 così come previsto dal DPR 81/2022 che individua gli adempimenti assorbiti dal PIAO: piano dei fabbisogni; piano delle azioni concrete; piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; piano della performance; piano di prevenzione della corruzione; piano organizzativo del lavoro agile; piani di azioni positive.</u></p> <p>La sezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" è predisposta (DM 24 giugno 2022) dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE

integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:

- Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la mission dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 del PIAO possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico.
- Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelli di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.
- Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato

Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775).

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	<p>Per gli enti pubblici (non enti locali) che non sono tenuti all'adozione del PIAO, il PTPCT va predisposto secondo le modalità previste dal PNA 2022 ed il termine ultimo per l'approvazione è prorogato al 31/03/2023.</p> <p>Semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti che dopo la prima adozione, possono confermare con provvedimento espresso per le successive due annualità, la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione.</p>
13. Comuni minori - Adozione degli atti (art. 53, co. 23, Legge n. 388/2000)	<p>La norma di deroga al principio generale presuppone per la sua applicazione l'adozione prima dell'approvazione del bilancio, d'apposito atto.</p> <p>L'atto ricognitivo e dimostrativo della minore spesa deve essere predisposto e approvato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione e conseguentemente diventa allegato allo stesso.</p>
14. Piano esecutivo di gestione (ART. 169, TUEL)	<p>Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione l'organo esecutivo deve definire il piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza e per il primo esercizio anche di cassa.</p> <p>Il PEG è facoltativo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.</p>
15. Vincoli per aziende speciali e istituzioni (ART. 25, CO. 2, D.L. N. 1/2012 E CO. 560 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 147/2013 CHE MODIFICANO L'ART. 114, TUEL)	<p>Le aziende speciali e le istituzioni devono iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.</p>
16. Opzione IRAP	<p>Entro il termine per il versamento mensile relativo al mese di gennaio gli enti devono stabilire su quali attività commerciali intendono optare per la determinazione della base imponibile con il metodo commerciale (art. 5, D.Lgs. n. 446/1997), anziché con il naturale metodo retributivo.</p>
17. Rese del conto del Tesoriere e degli altri Agenti contabili	<p>Entro il termine di 30 giorni (Art. 233 TUEL - termine modificato con l'art. 2-<i>quater</i>, co. 6, D.L. n. 154/2008 convertito in Legge n. 189/2008) dalla chiusura dell'esercizio (30 gennaio 2023), il tesoriere e gli altri agenti contabili (econo, riscuotitori speciali, consegnatari dei beni) devono rendere il conto della loro gestione sui modelli contabili (D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194). Si deve anche fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 139 del codice di giustizia contabile.</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto l'ente locale li trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti attraverso l'applicativo SIRECO.
18. Rendiconto contributi straordinari	Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio l'ente è tenuto a presentare per tutti i contributi straordinari ottenuti apposito rendiconto all'amministrazione erogante.
19. Rapporto informativo utilizzo lavoro flessibile	Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Enti Locali devono trasmettere ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica il rapporto analitico informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzato nell'anno precedente. Devono essere comunicate anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (ex art. 36 c.3 D. Lgs.165/2001 (come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75).
20. Puntualità nei pagamenti	<p>I termini del pagamento sono di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, oppure di 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione del servizio se non è certa la data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento. Il termine è di 60 giorni per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.</p> <p>Dal 1° luglio 2014, come stabilito dall'art. 27 del D.L. n. 66/2014, gli Enti Locali devono comunicare entro il 15 di ciascun mese, mediante piattaforma elettronica, i dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - somministrazioni, forniture e appalti; - obbligazioni relative a prestazioni professionali; <p>per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art. 4, D.Lgs. n. 231/2002).</p> <p>La comunicazione dello stock di debito al 31/12/2022 deve avvenire entro il 31 gennaio 2023.</p>
21. Dichiarazione annuale Iva	Entro il 2 maggio 2023 , occorre presentare telematicamente la dichiarazione IVA per l'anno 2022- Modello IVA 2023.
22. Oneri di personale - Contrattazione integrativa (ART. 40-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)	<p>Il co. 3 del citato art. 40-<i>bis</i>, richiede all'organo di revisione di certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa che gli enti devono trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze su apposito modello di rilevazione.</p> <p>L'ipotesi d'accordo definito dalla delegazione trattante deve essere inviata all'organo di revisione entro 5 giorni dalla sottoscrizione corredata da apposita relazione tecnico finanziaria.</p> <p>L'organo di revisione deve esprimersi entro i successivi 15 giorni, e in caso di mancanza di rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
23. Certificazione unica sostituto d'imposta (ART. 7-BIS, CO. 2, D.P.R. N. 600/1973)	L'Ente Locale in qualità di sostituto d'imposta, entro il 16 marzo 2023 deve presentare il modello di certificazione unica "CU 2023", per la certificazione dei redditi corrisposti nel periodo di imposta 2022 nonché la situazione legata alla posizione contributiva ed assistenziale di competenza dell'anno 2022 dei lavoratori dipendenti e dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ivi compresi i collaboratori coordinati e continuativi.
24. Certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura servizi	Art. 243, co. 4, TUEL, D.M. interno 23 dicembre 2003, circ. min. interno 26 gennaio 2006, n. 3, D.M. 20 dicembre 2012.
25. Relazione di fine mandato	<p>I Comuni sono tenuti ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 a redigere una relazione di fine mandato. Tale relazione, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.</p> <p>Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'Ente Locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.</p>
26. Lavori di somma urgenza	<p>La Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, entro 20 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, sottopone al consiglio il provvedimento di riconoscimento e finanziamento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, co. 1, lett. e (debiti fuori bilancio).</p> <p>Il consiglio deve adottare il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno.</p>
27. Rimborso Iva su trasporto pubblico locale	Entro il 28 febbraio 2023 le Province della Regione Sardegna, Le unioni di Comuni, dei Consorzi e delle Comunità montane, devono produrre le certificazioni di cui ai Modelli riportati nel D.M. 22 dicembre 2000 (Modello "B1" - dato definitivo dell'Iva pagata per la gestione del Servizio "Trasporto pubblico") per il rimborso dell'IVA sul "Trasporto pubblico locale", in base alle indicazioni fornite dalla Direzione centrale per la Finanza locale con la Circolare Dait n. 6 del 25 gennaio 2023.
28. Rimborso Iva servizi non commerciali	Entro il 31 marzo 2022 occorre presentare al Ministero dell'Interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, la certificazione annuale degli oneri sostenuti anno 2021.

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
29. Split Payment	ART. 1, CO. 629, LEGGE N. 190/2014 E D.M. 23 GENNAIO 2015 DEL MEF
30. Riaccertamento ordinario dei residui (eventuale riaccertamento parziale dei residui e variazione esigibilità con delibera di giunta)	<p>Il riaccertamento è effettuato con delibera della Giunta prima dell'approvazione del rendiconto e la deliberazione deve essere corredata dal parere dell'organo di revisione.</p> <p><i>Si veda sul sito ancrel.it lo schema di parere aggiornato.</i></p>
31. Impegni decaduti	Nei primi giorni del nuovo esercizio occorre verificare con controllo a campione, se è stata correttamente applicata la norma che prevede la decadenza delle prenotazioni di impegno, quando al termine dell'esercizio non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso terzi o comunque non è stata formalmente indetta la procedura di gara.
32. Risorse da rinegoziazione mutui	<p>Con il decreto fiscale (D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019) art. 57, co. 1-<i>quater</i>, viene modificato l'art. 7, co. 2, del D.L. n. 78/2015, e viene quindi prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli Enti Locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.</p> <p><u>Si vedano anche i provvedimenti che hanno procrastinato il rimborso dei Mutui a causa dell'emergenza Covid-19.</u></p>
33. Utilizzo proventi da alienazione per finanziare quota di capitale mutui (ART. 1, CO. 866, LEGGE 205/2017)	È consentito agli Enti Locali l'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.
34. Scritture di integrazione, assestamento e rettifica	I costi (oneri) e i Ricavi (proventi) rilevati nel corso dell'esercizio sulla base della liquidazione delle spese (impegno nel caso di trasferimenti) e dell'accertamento delle entrate, devono essere rettificati e integrati con la tecnica della partita doppia.
35. Comunicazione liquidazioni periodiche	Entro il 28 febbraio 2023 deve essere inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il IV trimestre 2022. Questo adempimento non è dovuto per coloro che entro il 28 febbraio 2023 inviano la dichiarazione annuale IVA.
36. Imposta di bollo	Entro il 28 febbraio 2023 deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo del 4° trimestre 2022.

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
<p>37. Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico per le esposizioni pubblicitarie. Art 4, comma 2, D.M. 26 aprile 1994.</p>	<p>Entro il 31 marzo 2023 (obblighi di trasmissione) deve essere effettuato trasmissione al MEF, Direzione centrale per la fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile (e gettito) dell'anno precedente (2022), corredata dei dati dei singoli trimestri, dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.</p>
<p>38. Accesso al credito</p>	<p>Entro il 15 febbraio 2023 (obblighi di trasmissione) deve essere effettuato trasmissione al MEF, Direzione II, dei dati relativi alla fruizione, da parte del Comune, di credito a breve termine presso le banche, di mutui contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito.</p>
<p>39. Fondo garanzia debiti commerciali Art 1, comma 854, Legge n. 160/2019; Art 1, commi 862, 863 Legge n. 145/2018</p>	<p>Entro il 28 febbraio 2023 esiste Obbligo di costituire il Fondo per i Comuni che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento, che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc) e che non hanno ridotto del 10% lo stock di debito commerciale al 31/12/2022 rispetto a quello esistente al 31/12/2021.</p> <p>L'obbligo di costituire il Fondo concerne i Comuni che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (Pcc).</p> <p>Come disposto dall'art 1, comma 862 della Legge n. 145/2018 l'importo dell'accantonamento forzoso aumenta all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% dello stock di debito commerciale al 31/12/2022 rispetto a quello esistente al 31/12/2021, ovvero per ritardi registrati nell'esercizio 2022 superiori a 60 giorni o, ancora, per il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio 2023). La percentuale diminuisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> al 3% – per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, <input type="checkbox"/> al 2% – per ritardi contenuti fra 11 e 30 giorni e, infine, <input type="checkbox"/> all'1% – per ritardi contenuti tra 1 e 10 giorni. <p>Le misure connesse con il debito commerciale non trovano applicazione qualora il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine 2022, non risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.</p> <p>Il fondo va stanziato nella parte corrente del bilancio, missione 20 del titolo 1 della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2023.</p> <p>Il comma 863, art 1, della Legge n. 145/18 stabilisce l'obbligo di adeguare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali nel corso dell'esercizio alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa</p>

ADEMPIMENTI 1° TRIMESTRE	
	per acquisto di beni e servizi, diversa da quella finanziata da risorse con specifico vincolo di destinazione (esempio: i proventi da titoli abilitativi edilizi e da relative sanzioni, i proventi cimiteriali e quelli relativi alla gestione dei parcheggi; i proventi da violazioni al codice della strada, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142-bis, comma 12-bis, del D.lgs n. 285/1992, i trasferimenti ricevuti).

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
1. Rendiconto esercizio 2022	<p>Il termine ordinario è previsto per il 30 aprile 2023.</p> <p>Gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono esercitare l'opzione per la situazione patrimoniale semplificata come regolamentata dal DM 12/10/2021</p> <p>Gli allegati a/1 a/2 e a/3 non hanno più valenza solo conoscitiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione sulla gestione – Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione – Gestione delle entrate – Riepilogo delle entrate per titoli – Accertamenti pluriennali – Entrate per titoli, tipologie e categorie – Composizione Accantonamento FCDE – Gestione delle spese – Riepilogo spese per titoli Riepilogo spese per missione – Impegni pluriennali – Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, impegni spesa corrente

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE

- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/competenza spesa corrente
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/residui spesa corrente
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, impegni spese in c/capitale e incremento attività finanziarie
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/competenza spese in c/capitale e incremento attività finanziarie
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/residui spese in c/capitale e incremento attività finanziarie
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, impegni spese per rimborso prestiti
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/competenza spese per rimborso prestiti
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, impegni spese per servizi conto terzi e partite di giro
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/competenza spese per servizi conto terzi e partite di giro
- Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi, Macroaggregati, pagamenti c/residui spese per servizi conto terzi e partite di giro
- Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- Riepilogo spese per titoli e macroaggregati
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica degli equilibri di bilancio Allegato a1 - Allegato a2 - Allegato a3
- Conto del Tesoriere
- Residui attivi da riportare Residui passivi da riportare
- Residui per codici bilancio
- Stato patrimoniale conto economico nota integrativa
- Costi per missione
- Tabella parametri di deficitarietà
- Piano degli indicatori di bilancio
- Prospetti dati siope
- Spese di rappresentanza
- Certificazione tempestività pagamenti ed indicatore di ritardo
- Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti
- Ammontare complessivo debiti al 31.12.2022 e numero imprese creditrici
- Stock debiti scaduti e non pagati al 31.12.2022
- Servizi a domanda individuale
- Attestazioni inesistenza debiti fuori bilancio
- Totale crediti inesigibili stralciati ed inseriti a Patrimonio
- Delibera di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri
- Debiti/crediti società ed enti partecipati asseverati al 31.12.2022
- Rispetto limiti spesa di personale

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali - Funzioni delegate dalle regioni
2. Rendiconto consolidato con organismi strumentali	Contestualmente al rendiconto l'ente deve approvare il bilancio consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali.
3. Conciliazione debiti e crediti con enti ed organismi partecipati	<p>L'art. 11, co. 6, lett. j) del D.Lgs. n. 118/2011, richiede di allegare al rendiconto una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, anche indirette.</p> <p><i>Si veda sul sito ancrel.it la modulistica da utilizzare.</i></p> <p>La sezione regionale di controllo della Corti dei conti per l'Emilia-Romagna nelle ultime deliberazioni sta sollecitando gli enti anche a provvedere a tale adempimento tra i comuni e le rispettive unioni.</p>
4. Accantonamenti per perdite società partecipate	Si rinvia a quanto previsto dal TUSP art. 21
5. Accantonamento per rischi contenziosi	<p>Il principio contabile 4/2 affida all'organo di revisione un giudizio di congruità. Si segnalano i pareri Corte dei conti sezione Lazio 18/2020 112/2020 che ai fini della classificazione delle passività potenziali tra passività "probabili", "possibili" e da "evento remoto", ai seguenti Principi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza; - la passività "possibile", che è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da "evento remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.
6. Determinazione quote di ammortamento	Le immobilizzazioni incluse nell' attivo dello stato patrimoniale, utilizzate nell'esercizio, esclusi i terreni, i diritti reali e le immobilizzazioni in corso devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio con l'applicazione dei coefficienti indicati

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
	nel punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3 o nel regolamento di contabilità.
7. Rilevazione del risultato d'esercizio dei consorzi, aziende speciali e istituzioni	La rilevazione deve essere comunicata all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.
8. Rilevazione di altri debiti fuori bilancio	La rilevazione deve essere comunicata all'organo di revisione per la relazione al rendiconto.
9. Rilevazioni di passività e attività potenziali	È opportuno che l'organo di revisione evidenzi nella relazione al rendiconto le passività possibili latenti alla chiusura dell'esercizio, nonché le eventuali attività.
10. Rendiconto spese di rappresentanza	Il prospetto deve essere allegato al rendiconto e trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione alla sez. regionale di controllo della Corte dei conti. Entro lo stesso termine deve essere pubblicato nel sito web dell'ente.
11. Aggiornamento annuale inventari	Gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.
12. Relazione al rendiconto	La relazione deve essere formulata entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiori a 20 giorni dal ricevimento del rendiconto.
13. Mancata approvazione del rendiconto e scioglimento del consiglio	Nel caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione entro il termine del 30 aprile si applica la procedura prevista per la mancata deliberazione del bilancio di previsione (art. 141, co. 2, TUEL).
14. Trasmissione alla banca dati amministrazione pubblica - BDAP	Entro 30 giorni dal termine per l'approvazione del rendiconto occorre effettuare l'invio degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori, della relazione sulla gestione, della relazione dell'organo di revisione, dati SIOPE, elenco crediti inesigibili, residui attivi e passivi alla BDAP. Sul sito web di ancrel.it è presente una check list per i controlli.
15. Incarichi ai dipendenti pubblici	Gli enti che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti devono comunicare in via telematica, nel termine di 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati. Entro il 30 giugno di ogni anno le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, devono comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi, i compensi erogati anche da altri soggetti.

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
	Entro il 30 giugno di ogni anno gli Enti Locali devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio.
16. Incarichi a consulenti	Gli Enti Locali devono comunicare semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi di consulenza con indicazione delle ragioni dell'incarico e dei compensi corrisposti.
17. Questionari dell'organo di revisione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti	L'organo di revisione è tenuto a trasmettere, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione formulata sulla base dei questionari e linee guida definiti dalla Corte. Ciascuna Sezione Regionale di controllo dovrà aprire il proprio periodo di compilazione per permettere all'organo di revisione la compilazione e l'invio del Questionario.
18. Contrattazione integrativa	Entro il 31 maggio di ogni anno l'ente deve inviare specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa certificate dall'organo di revisione.
19. Relazione illustrativa e conto annuale del personale (ART. 60, CO. 2, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165)	Sui modelli e nel rispetto delle indicazioni approvate dalla circolare ministeriale ed entro i termini annualmente previsti deve essere presentato il conto delle spese di personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.
20. Referto controllo di gestione	L'organo di revisione deve verificare che il referto sia presentato almeno con periodicità annuale e comunque prima dell'approvazione da parte dell'organo esecutivo della proposta di rendiconto.
21. Albo dei beneficiari (ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 33/2013)	L'Albo dei beneficiari come regolamentato dal DPR 188/2000 è stato abolito dal d.lgs. n. 97/2016 e sostituito da analogo pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici nella rispettiva sezione dell'amministrazione trasparente.
22. Trasmissione conto del tesoriere e degli agenti contabili	Entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto occorre presentare alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti i modelli di resa del conto per l'esercizio 2022, del tesoriere e degli agenti contabili. Attraverso piattaforma SIRECO.
23. Versamento imposte	Entro il 30 giugno devono essere eseguiti i versamenti a saldo ed in acconto per l'IRAP derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022.

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
24. Enti strutturalmente deficitari	L'individuazione degli Enti Locali strutturalmente deficitari si basa sugli appositi parametri approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018. La tabella che individua la condizione di deficitarietà strutturale degli enti è inclusa nella modulistica del rendiconto.
25. Relazione piano di rientro disavanzo	Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente devono trasmettere al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano con il parere dell'organo di revisione.
26 Referto semestrale alla Corte dei conti (ART. 148 DEL TUEL)	I Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e le Province devono trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto del capo dell'amministrazione accompagnato dal parere dell'organo di revisione, sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza dei controlli interni.
27. Rendicontazione 5 per mille	In attuazione di quanto disciplinato dal DPCM del 7 luglio 2016, dal DPCM del 16 febbraio 2018 ed infine dalla Circolare del Ministero dell'Interno 13 marzo 2018, F.L. 10/2018 occorre distinguere se l'Ente è risultato beneficiario di: <ul style="list-style-type: none"> - contributi inferiori a 20.000 euro: dovranno essere compilati i modelli A e B di cui alla circolare n. 4/2017 in formato cartaceo - contributi superiori a 20.000 euro: dovrà essere compilato un certificato telematico - composto da due Sezioni (A e B) e dalla relazione illustrativa delle attività espletate - entro il trentesimo giorno la scadenza dell'anno prevista per la redazione del rendiconto.
28. Certificazione 2020 Covid-19	Entro il 31 maggio 2023 deve essere trasmessa tramite il portale del pareggio di bilancio (sottoscritta anche dall'organo di revisione) la certificazione 2022 Covid-19, si faccia riferimento al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 273932 del 28 ottobre 2021 (GU Serie Generale n. 270 del 12 novembre 2021).
29. PIAO – Piano Integrato delle attività organizzative dell'ente locale	Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE

discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) per gli enti con più di 50 dipendenti gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa. (ex Piano delle Performance);

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale. (Ex Piano operativo per il lavoro agile-POLA);

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. (EX Piano triennale di fabbisogni del personale);

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione. (EX PTPCT);

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati (Reingegnerizzazione e rimodulazione della mappatura dei procedimenti di cui all' art. 35 d.lgs. 33/2013)

ADEMPIMENTI 2° TRIMESTRE	
	<p>f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;</p> <p>g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.</p> <p>Il PIAO definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.</p> <p>Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775) (Comunicato del Presidente ANAC, 24 gennaio 2022).</p>
30. Comunicazione liquidazioni periodiche	Entro il 31 Maggio 2023 deve essere inviata la comunicazione delle liquidazione periodiche per il I trimestre 2023.
31. Imposta di bollo	Entro il 31 Maggio 2023 deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo del 2° trimestre. Se l'importo dell'imposta relativa al primo trimestre e secondo trimestre non supera i 5.000 può essere versata il 30.11.2023.

ADEMPIMENTI 3° TRIMESTRE	
1. Relazione di inizio mandato	La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.
2. DUP	<p>La proposta del DUP deliberata dall'organo esecutivo deve essere presentata al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno.</p> <p>L'eventuale nota di aggiornamento del DUP deve essere presentata al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.</p>
4. Verifica equilibri di bilancio e ricognizione dei debiti fuori bilancio	Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque una volta entro il 31 luglio di ogni anno, il consiglio deve verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

ADEMPIMENTI 3° TRIMESTRE	
5. Assestamento del bilancio	Entro il 31 luglio come disposto dal co. 8 dell'art. 175 del TUEL deve essere effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio.
6. Relazione al bilancio consolidato	L'organo di revisione deve esprimere il parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno, di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233- <i>bis</i> del TUEL e sullo schema dello stesso. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono esercitare l'opzione di non redigere il bilancio consolidato.
7. Comunicazione delle liquidazioni periodiche	Entro il 20 Agosto 2023 deve essere inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il I trimestre 2023.
8. Imposta di bollo	Entro il 30 settembre 2023 deve essere effettuato il versamento dell'imposta di bollo del 3° trimestre. Se l'importo dell'imposta relativa al primo trimestre e secondo trimestre non supera i 5.000 può essere versata il 30.11.2023.

ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE	
1. Presentazione modello 770	Il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre 2023.
2. Presentazione dichiarazione	Il termine di presentazione del modello per le amministrazioni pubbliche di cui alla lett. e- <i>bis</i>) dell'art. 3, D.Lgs. n. 446/1997, è fissato nell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
3. Trasmissione del bilancio consolidato alla BDAP	Gli Enti Locali, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio consolidato devono procedere con l'invio degli schemi di bilancio, della relazione sulla gestione comprensiva della nota integrativa, della relazione dell'organo di revisione, in caso di ritardo, si applica la sanzione prevista dal comma 1- <i>quinquies</i> dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 e a seguito delle modifiche occorse con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, co. 903-904). Sul sito ancrel.it è disponibile una check list per i controlli.
4. Nota di aggiornamento al DUP	Entro il 15 novembre di ogni anno deve essere presentata al Consiglio l'eventuale nota di aggiornamento del DUP.

ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE	
5. Tariffe e prezzi pubblici	Ai fini della deliberazione del bilancio, occorre deliberare le tariffe e i prezzi pubblici per l'anno 2024.
6. Schema bilancio di previsione 2024-2026	Entro il 15 novembre l'organo esecutivo deve approvare lo schema del bilancio di previsione e trasmettere al consiglio la nota di aggiornamento del DUP.
7. Piano triennale dei fabbisogni di personale	Il piano triennale (inserito nel DUP) deve essere predisposto secondo le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 di cui al decreto interministeriale, Ministro per la Pubblica amministrazione e dal Ministro dell'Economia. – si veda lo schema di parere e relativa asseverazione sul sito ancrel.it aggiornato con le nuove disposizioni ex art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019.
8. Programma triennale lavori pubblici	Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (inserito nel DUP) di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 deve essere redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. (Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")
9. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale	L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli enti che hanno situazioni di soprannumero o eccedenze di personale richiede un atto di ricognizione annuale.
10. Piano delle alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare (ART. 58, D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)	La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio: <ul style="list-style-type: none"> - all'individuazione, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione; - a redigere la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione; - a sottoporre al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione. Il Piano va allegato al DUP.

ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE	
11. Entrate proprie	Entro il 31 dicembre 2023, o diverso termine stabilito per l'approvazione del bilancio 2024-2026
12. Bilancio di previsione delle istituzioni	L'organo di revisione deve esprimere il parere sul bilancio preventivo economico delle Istituzioni approvato dal consiglio di amministrazione delle stesse.
13. Emendamenti al bilancio di previsione	nei termini previsti dal regolamento di contabilità.
14. Destinazione dei proventi per sanzioni alle violazioni del Codice della strada	<p>L'organo esecutivo deve deliberare annualmente la destinazione della parte vincolata del provento al miglioramento del servizio di circolazione stradale disposto dagli artt. 142 co. 12-ter e 208, co. 4, Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992).</p> <p>Verificare invio dei modelli di certificazione al Ministero dell'Interno.</p>
15. Variazione di bilancio da parte del Consiglio	<p>Il 30 novembre è il termine ultimo per deliberare le variazioni al bilancio da parte del Consiglio.</p> <p>In deroga alla regola generale, la norma alcune tipologie di variazione che possono essere deliberate oltre il 30 novembre e sino al 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Al fine di favorire l'attuazione del PNRR e del PNC è previsto che trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).</p> <p>Per chiarimenti rif. FAQ Arconet numero 48.</p>
16. Modifiche al PEG	Il 15 dicembre costituisce il termine ultimo per apportare variazioni al PEG.

ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE	
17. Accertamento tributi locali - Termini e decadenza	<p>Il 31 dicembre 2023, scadono i termini per la liquidazione e l'accertamento.</p> <p>Gli avvisi motivati di accertamento in rettifica e d'ufficio per i tributi di competenza degli Enti Locali devono essere notificati, anche a mezzo di posta raccomandata, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a pena di decadenza.</p> <p>Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative e tributarie.</p> <p>Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p> <p>Il rimborso delle somme versate e non dovute (per tutti i tributi locali) deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.</p>
18. Prelevamenti al fondo riserva	<p>L'organo esecutivo può deliberare entro il 31 dicembre i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali (art. 176 del TUEL).</p>
19. Oneri di personale – Contrattazione integrativa	<p>Il 31 dicembre è il termine ultimo per giungere all'accordo definitivo sulla contrattazione integrativa.</p>
20. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche	<p>L'Organo di revisione verifica che l'Ente Locale, entro il 31 dicembre di ogni anno, effettui la ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), con eventuale redazione del piano di razionalizzazione, e che effettui altresì le relative comunicazioni obbligatorie.</p>
21. Comunicazione liquidazioni periodiche iva	<p>Entro il 30 novembre 2023 deve essere inviata la comunicazione delle liquidazioni periodiche per il I trimestre 2023.</p>
22. Dichiarazione IRAP	<p>Entro il 30 novembre 2023 deve essere inviata la dichiarazione annuale IRAP per l'anno di imposta 2022</p>

ADEMPIMENTI 4° TRIMESTRE	
23. Imposta di bollo	Entro il 30 novembre 2023 deve essere effettuato il pagamento dell'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche relativa al 3° trimestre. Se l'importo dell'imposta di bollo del primo e del secondo trimestre non supera i 5.000 euro, può essere interamente versata al 30.11.2023.

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE	
1. Verifica trimestrale di cassa e della gestione degli agenti contabili	Con cadenza trimestrale l'organo di revisione deve provvedere alla verifica ordinaria di cassa, nonché alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.
2. Vigilanza periodica	Ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), TUEL, l'organo di revisione, deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione.
3. Atti di spesa da trasmettere alla Corte dei conti	ART. 1, CO. 173, LEGGE N. 266/2005 E DELIBERA CORTE CONTI, SEZ. AUTON., 17 FEBBRAIO 2006, N. 4 Attraverso piattaforma Con.Te
4. Controllo trasmissione alla Corte dei conti atti di riconoscimento di debiti	ART. 23, CO. 5, LEGGE N. 289/2002 Attraverso piattaforma Con.Te
5. Controllo invio alla Corte dei conti atti di incarico	ART. 1, CO. 173, LEGGE N. 266/2005 Attraverso piattaforma Con.Te
6. Controlli sull'indebitamento	
6.1. Limiti	L'art. 8, co. 1, Legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che le Province e tutti i Comuni non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al co. 1, art. 204, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli.

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE	
6.2. Indebitamento	<p>L'art. 119 della Costituzione dispone che il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento.</p> <p>N.B. RGS circolare 5/2023</p> <p>....."tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, in base ai dati dei bilanci di previsione 2022-2024, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2023-2024. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018)"</p>
6.3. Definizione di indebitamento	<p>Le operazioni che costituiscono indebitamento sono elencate ai sensi dell'art. 3, co. 17, Legge n. 350/2003 e art. 1, co. 739 e 740, Legge n. 296/2006.</p> <p>N.B. Il comma 789 Legge di Bilancio 2021 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <i>«Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».</i> <p>DPCM gennaio 2021 – costituzione l'Unità di coordinamento per la riduzione del debito degli enti locali, articolo 39 comma 1 Legge 28 febbraio 2020 (Mille Proroghe).</p> <p>N.B. Il FAL non costituisce indebitamento.</p>
6.4. Investimento finanziabile con indebitamento	<p>art. 3, co. 18, Legge 24 dicembre 2003, n. 350</p>

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE

6.5. Altri limiti all'indebitamento	<p>La durata massima dell'indebitamento non può superare la vita utile del bene finanziato art. 10 Legge n. 243/2012.</p> <p>In ogni caso la durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla Legge co. 2, art. 62, Legge n. 133/2008.</p> <p>È vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).</p> <p>È vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera.</p> <p>Altri divieti sono indicati all'art.62 D.L. n. 112/2008 modificato dalla legge n. 147/2013 art. 1 co.572</p>
6.6. Aumento limite anticipazione di tesoreria	<p>La Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022) al comma 782 conferma l'incremento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo del ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL. L'incremento da tre a cinque dodicesimi è previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.</p>
7. Controlli sugli organismi partecipati	

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE

<p>7.1. Controllo sui vincoli</p>	<p>Occorre verificare il rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'art. 14 co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - dell'art. 11, co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 11, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 1, co. 718 della Legge n. 296/2006 - dell'art. 1, co. 734 della Legge n. 296/2006 - dell'art. 11, co. 8 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 11, co. 13 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 1, co. 554 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 21 co. 3 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 11, co. 9 del D.Lgs. n. 175/2016 - dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016. <p>Le società affidatarie <i>in house</i> devono rispettare le prescrizioni dell'art. 16, co. 7 del D.Lgs. 175/2016 in tema di acquisto di lavori, beni e servizi.</p> <p>L'Organo di revisione deve altresì accertarsi che l'Ente Locale verifichi il rispetto, in aggiunta agli obblighi previsti ex D.Lgs. n. 33/2013, di quanto stabilito dal TUSP a carico delle società in controllo pubblico, eccetto quelle derivanti da sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 502/1992.</p> <p>L'organo di revisione per i Comuni sopra i 15.000 abitanti deve verificare l'adeguatezza dei controlli ai sensi dell'articolo 147-<i>quater</i> del TUEL nonché verificare il rispetto delle norme in tema di trasparenza ed anticorruzione degli organismi partecipati (cfr. Documento n. 10 dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Cndcec, febbraio 2019).</p>
<p>7.2 Costituzione società e acquisizione di partecipazioni</p>	<p>Nel caso di costituzione della società (<i>o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta</i>) l'atto consiliare deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 1 del D.Lgs. 175/2016 e sottoposto preliminarmente alla sezione regionale della Corte dei conti ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 118/2022.</p>

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE

7.3. Controlli sul personale Incarichi a dipendenti pubblici (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)	<p>Entro 15 giorni i soggetti che erogano compensi per incarichi a dipendenti pubblici devono comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente (co. 11).</p> <p>Entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi, i compensi erogati anche da altri soggetti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, co. 32, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.</p>
7.4. Controllo contratti di servizio	L'art. 4, co. 18, D.L. n. 138/2011 dispone la verifica, secondo modalità definite dallo statuto dell'Ente Locale, del rispetto del contratto di servizio.
7.5. Perdita continuata e conseguenze (art. 21, co. 3, D.Lgs. n. 175/2016)	Le società a maggioranza pubblica diretta o indiretta con affidamento diretto per una quota superiore all'80% del valore della produzione che nei tre anni precedenti hanno conseguito un risultato economico negativo, devono ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi di amministrazione.
8. Perdita degli equilibri finanziari	
8.1. Accertamento situazione di dissesto	L'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 149/2011, stabilisce che qualora nell'esercizio delle funzioni di controllo, emergano situazioni suscettibili di portare l'ente al dissesto, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti deve indicare all'ente l'adozione entro un congruo termine delle misure correttive necessarie al conseguimento dell'equilibrio finanziario.

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE

<p>8.2. Riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis TUEL)</p>	<p>I Comuni e le Province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.</p> <p>La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.</p>
<p>8.3. Conseguenze della deliberazione di dissesto (art. 248 del TUEL)</p>	<p>Gli amministratori, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di Enti Locali e di rappresentante di Enti Locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.</p> <p><u>Sanzioni per i revisori</u></p> <p>I componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli Enti Locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. Ai revisori ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.</p>

<p>9. Verifiche sulla realizzazione dei progetti PNRR</p>	<p>Tutti gli enti locali sono attualmente SOGGETTI ATTUATORI del PNRR per aver superato la selezione dei bandi o per aver ricevuto decreti di concessione delle diverse Amministrazioni centrali titolari delle Misure o comunicazioni di finanziamenti già concessi in anni precedenti e riportati sotto le regole PNRR.</p> <p>Il legale rappresentante del Soggetto attuatore, il Sindaco, con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo ha accettato l'ammissione al finanziamento PNRR/PNC e si è impegnato a rispettare i principi trasversali del PNRR, il principio del DNSH, gli obblighi e le scadenze fissate nel cronoprogramma attuativo dell'intervento.</p> <p>Secondo la normativa vigente, richiamata nella Circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022 n. 30 il Soggetto Attuatore è tenuto all'espletamento di una serie di specifici adempimenti ai fini dell'attuazione dei progetti a valere sul PNRR e, in particolare del corretto svolgimento dei relativi controlli e della rendicontazione delle spese.</p> <p>Il Soggetto attuatore fornirà evidenza dei controlli effettuati sulle procedure amministrative e sui documenti contabili legati all'operazione, utilizzando il sistema ReGiS, controlli amministrativo-contabili previsti dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241.</p> <p>In particolare, tra gli obblighi specifici in tema di controllo troviamo il rispetto della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR e di tutti gli atti di competenza direttamente o indirettamente collegati ad esse. Il rispetto viene garantito attraverso lo svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa nazionale vigente (controllo di regolarità amministrativo-contabile e controllo di gestione, pag.22-23 Allegato 1 della Circolare MEF-RGS 30/2022).</p> <p>L'Organo di revisione è chiamato a verificare la corretta contabilizzazione delle risorse vincolate PNRR/PNC e il loro corretto utilizzo nell'impegno e liquidazione della spesa correlata, compito non semplice considerato il notevole impegno richiesto alla struttura amministrativa dalle nuove regole PNRR.</p> <p>ANCREL, consapevole delle criticità delle strutture amministrative dei soggetti attuatori che possono condizionare l'attività dei colleghi revisori, ha pensato di pubblicare con Maggioli (di prossima uscita) un programma organico e strutturato di revisione PNRR, formato da check-list e verbali da compilare nelle diverse fasi che compongono la struttura del processo PNRR, dall'avvio dei progetti alla loro rendicontazione.</p> <p>È evidente che l'Organo di revisione deve valutare sulla base del numero dei progetti ammessi al finanziamento PNRR se operare su tutti o su un campione; importante sarebbe riuscire a compilare almeno due volte l'anno tutte le check-list da allegare ai rispettivi verbali. Sarà così molto più semplice fornire le informazioni che troveremo nei questionari delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti.</p>
--	---

VERIFICHE PERIODICHE DA EFFETTUARE OGNI TRIMESTRE

Suggeriamo ai nostri iscritti di condividere la compilazione delle check-list PNRR con il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio finanziario e i funzionari responsabili dei progetti PNRR, per l'esame del fascicolo cartaceo ed informatico, per verificare l'avanzamento contabile dei progetti sul sistema ReGiS.

Naturalmente si consiglia, ai sensi della lettera a) punto 1 dell'art. 239 del TUEL- funzione di collaborazione, di comunicare la data dell'accesso presso l'ente al Sindaco e alla Giunta, perché la realizzazione di questi progetti richiede un nuovo lavoro di squadra, nella quale anche l'Organo di revisione, pur nella divisione chiara dei ruoli, può contribuire finalmente a consolidare, grazie al PNRR, la riforma strutturale della Pubblica Amministrazione locale italiana.

LISTA DELLE IRREGOLARITÀ

Procedure di acquisizione di entrate e di erogazione della spesa

- ✓ mancata acquisizione di entrate
- ✓ mancato esercizio della procedura di riscossione coattiva
- ✓ prescrizione del credito
- ✓ decadenza termini per liquidazione ed accertamento tributi
- ✓ mancata registrazione di impegni
- ✓ esecuzione di impegni nulli
- ✓ gestione provvisoria non autorizzata o superamento limiti della stessa
- ✓ esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili
- ✓ distrazione di fondi a destinazione specifica o vincolata
- ✓ mancata adozione del provvedimento di riequilibrio
- ✓ mancata copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda, acquedotto e smaltimento rifiuti
- ✓ mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza
- ✓ anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi
- ✓ mancata tenuta o mancato aggiornamento inventari
- ✓ maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati
- ✓ riconoscimenti di debiti senza effettivo finanziamento
- ✓ mancato rispetto dei termini per approvazione bilancio, rendiconto e salvaguardia equilibri

Attività contrattuale

- ✓ stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei necessari accertamenti tecnici
- ✓ mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara

Gestione dei beni

- ✓ utilizzo di beni demaniali da parte di terzi senza atto di concessione, o senza canone o con canone irrisorio
- ✓ utilizzo di beni patrimoniali da parte di terzi senza atto di concessione, locazione, o senza canone, o con canone irrisorio
- ✓ furti e rapine agevolati da comportamenti omissivi
- ✓ danni provocati da conducenti di mezzi meccanici
- ✓ strumenti costosi inutilizzati
- ✓ deterioramento di opere pubbliche iniziate e non completate
- ✓ mancato tempestivo espletamento di procedure espropriative
- ✓ violazione in generale del potere-dovere del titolare di un bene di trarne l'utilità prevista
- ✓ scorretta manutenzione beni pubblici

Gestione dei fattori produttivi

- ✓ illegittima attribuzione e quantificazione di emolumenti ad amministratori e dipendenti
- ✓ illegittimi inquadramenti e promozioni di personale
- ✓ assenteismo patologico
- ✓ pagamento di parcelle professionali per progetti di opere pubbliche non realizzate
- ✓ affidamento di incarichi esterni per studi, ricerche o consulenze in presenza di strutture e professionalità interne non adeguatamente motivati
- ✓ erogazione di compensi per incarichi professionali sproporzionati rispetto all'attività svolta o al valore del risultato ottenuto

In generale

- ✓ gestione occulta di fondi e disponibilità, quali la mancata contabilizzazione o evidenziazione di poste attive e passive di rilevante entità (debiti fuori bilancio, gestioni fuori bilancio, attività e passività latenti)

LISTA DELLE IRREGOLARITÀ

- ✓ sovertimento delle scelte di priorità stabilite dalla Legge o dagli atti di programmazione dell'ente
- ✓ utilizzazione di fattori produttivi senza contropartita in termini di prodotto o servizio, con la conseguenza della maggiore onerosità e rigidità dei costi e creazione di indebitamento
- ✓ mancato conseguimento del previsto equilibrio finanziario, economico ecc.
- ✓ inosservanza adempimenti e scadenze in materia di Iva, Irap, sostituto di imposta e rilevazione di reati tributari
- ✓ equilibrio fittizio del bilancio